



Deliberazione n. 1510

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 26 GIU. 2019

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per **inabilità** del dipendente di cui al verbale della Commissione Medica n. **8893** del **22/05/2019**, **Coll. Prof. San. Infermiere**, a decorrere dal **16/06/2019**.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28 GIU. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- PREMESSO** che questa Azienda Ospedaliera aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. **5586** del **06/03/2019**, affinché il dipendente in oggetto venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;
- ATTESO** che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **22/05/2019**, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;
- ATTESO** altresì che il Giudizio Medico – Legale è stato: **A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorra il caso) a proficuo lavoro per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio. B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.**
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.....B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTO** l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro e/o non sussista assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- RITENUTO** di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal **16/06/2019** del dipendente di cui al verbale della Commissione Medica n. **8893** del **22/05/2019**.



Segue deliberazione n. 1510 del 26 GIU. 2019

RAVVISATO che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;

CON PARERE favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre, dal **16/06/2019**, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente in oggetto giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari: : **A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorra il caso) a proficuo lavoro per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio. B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa** di cui al verbale n. **8893** del **22/05/2019**;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas